ISTITUZIONE DI UN ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Art. 11

L'Ente nazionale fascista di previdenza « Umberto I » per salariati dello Stato e' incorporata nell'Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che nei riguardi del personale salariato statale provvede:

1) alla concessione di un'indennita' di malattia nella misura del 50 per cento del salario percepito alla data di inizio della malattia, per la durata della malattia stessa e per non oltre 120 giorni in ciascun anno solare; (13) (14) (15)

2) alla concessione di un'indennita' giornaliera, pari all'indennita' di malattia, nelle quattro settimane successive al parto o all'aborto spontaneo o terapeutico; (13) (14) (15)

3) alla concessione per una volta tanto di un assegno di lutto al coniuge superstite od agli orfani minori conviventi ed a carico pari a 20 volte l'ultima mercede giornaliera percepita; (6)

4) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 15 GIUGNO 1945, N. 398;

5) alla concessione di prestiti;

6) alla concessione delle prestazioni riconosciute ai sensi dell'art. 25 del R. decreto-legge 16 dicembre 1937, n. 2287, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 870, e mantenute in vigore ai sensi dell'articolo medesimo.

Restano ferme le disposizioni che disciplinano la concessione delle prestazioni indicate nel precedente comma.

I sussidi e gli altri assegni spettanti, in caso di assenza dal lavoro per infermita' ai salariati dipendenti dallo Stato in applicazione delle disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni, sono corrisposti dall'Ente.

Sono all'uopo applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 24 dicembre 1938-XVII, n. 1940, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e successive modificazioni e norme di attuazione.

Il contributo previsto dalla legge 20 marzo 1940, n. 209, e' ridotto all'uno per cento, a decorrere dalla data che sara' stabilita ai sensi del primo comma del successivo articolo 33.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Estremi	Legge 19 gennaio 1942, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1942

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(6) Il D.Lgs. 12 febbraio 1948, n. 147 ha disposto (con l'art. 14, comma 7) che "La prestazione contemplata dal numero tre del primo comma dell'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e' soppressa".

(13) Il D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1480 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che nei confronti del personale operaio del Ministero della difesa cessano di avere applicazione le disposizioni di cui agli articoli 11, primo comma, punti 1) e 2), e 14 della presente legge. Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 3) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1966.

(14) La L. 18 marzo 1968, n. 249 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che con effetto dal 1° maggio 1968 cessano di avere applicazione le disposizioni di cui agli articoli 11, primo comma, punti 1) e 2), e 14 della presente legge.

(15) La L. 18 marzo 1968, n. 309 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che nei confronti del personale operaio della Zecca cessano di avere applicazione le disposizioni di cui agli articoli 11, primo comma, punti 1 e 2, e 14 della presente legge.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-nazionale-fascista-di-previdenza-ed-assistenza/art-11/versione/14

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it